

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze

Nuovo codice della strada

Art. 177

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (511). Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (512).

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 (513) (514).



(511) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(512) Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(513) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 93, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(514) Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

INTEGRAZIONI di INTERESSE SPECIFICO

177.1.1 VEICOLI CHE POSSONO UTILIZZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARE DI ALLARME

Il codice della strada consente l'utilizzo di dispositivi supplementari di allarme ai soli veicoli di polizia, di soccorso, antincendio, della protezione civile. In aggiunta a questi veicoli, la legislazione speciale di settore consente l'utilizzo dei dispositivi anche ai veicoli delle alte personalità dello Stato.

177.1.1.4 Veicoli della Protezione Civile

Possono altresì utilizzare i dispositivi supplementare di allarme i veicoli appartenenti alla Protezione Civile e al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle D'Aosta e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano.

177.1.1.6 Caratteristiche dei dispositivi supplementari utilizzabili

I dispositivi supplementari lampeggianti a luce blu e quelli supplementari di allarme acustico (sirena) devono essere di tipo omologato e devono avere impresso il contrassegno europeo di omologazione.

I dispositivi supplementari devono essere installati sui veicoli in modo che, in ogni condizione di marcia, sia sempre garantita la possibilità di percepire, con il dovuto anticipo, l'imminente sopraggiungere del veicolo in emergenza.

177.1.2.1 L'urgente servizio di istituto

I conducenti dei veicoli di polizia, antincendio, soccorso e della protezione civile possono far uso dei dispositivi supplementari (acustico e visivo) solo se il servizio che stanno svolgendo in quel momento è effettivamente urgente.

Tale si intende quel servizio che richiede un intervento improrogabile in quanto si è verificato, o si sta per verificare, un evento che può comportare danni alle persone o gravi danni alle cose.

Le situazioni pratiche in cui questa circostanza si verifica vanno necessariamente poste in relazione al tipo di servizio che l'ente cui il veicolo appartiene è chiamato istituzionalmente a svolgere.....